



STATUTO

“ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO BIANCHE ZIME DI ROVERETO APS”

PREMESSA

- In data 25 gennaio 1961 veniva fondato il gruppo denominato Coro Bianche Zime, appartenente al settore culturale del D.L.F. (Dopo Lavoro Ferroviario) di Rovereto (TN).
- Con atto di data 01 ottobre 1992 è costituita l'Associazione Musicale Coro Bianche Zime di Rovereto, a seguito della recessione dello stesso dal D.L.F. avvenuta in data 29 settembre 1992. La qualifica è di “associazione non riconosciuta”, con lo scopo, denominazione e sede in esso precisati, con Statuto proposto in data 3 marzo 1992 variato e modificato dall'Assemblea dei Soci in data 12 novembre 1992 ed in seguito modificato il 10 settembre 1996.
- In data 8 aprile 2003 l'Assemblea dei Soci, al fine di rendere lo Statuto più consoni alle nuove esigenze del Coro e per adeguarsi alle indicazioni e richieste effettuate dalla Federazione dei Cori del Trentino ha approvato un nuovo Statuto entrato in vigore in data 9 aprile 2003 e tuttora in essere
- La Riforma del Terzo settore ha introdotto nuove prospettive per le Associazioni Musicali che, di fatto, nell'architettura del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) tendono ad essere inglobate nelle Associazioni di Promozione sociale (APS). E' bene precisare che trasformarsi in APS non significa soltanto abbracciare una nuova veste giuridica, riconosciuta e valorizzata a livello nazionale, ma anche accedere “in una prospettiva futura” ad un sistema fiscale più favorevole. Per un'associazione culturale, trasformarsi in APS e iscriversi al RUNTS può rappresentare un vero e proprio percorso di crescita e sviluppo. Non trattandosi solo di accedere a benefici concreti, ma di rafforzare la propria identità, ampliare il proprio raggio d'azione e contribuire in modo più incisivo alla promozione della cultura e del benessere della comunità.
- Di conseguenza si è reso necessario predisporre un nuovo Statuto dell'Associazione che rispetti i requisiti normativi necessari per l'iscrizione al RUNTS, come definito negli articoli di seguito riportati

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, nel rispetto del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., di seguito indicato come CTS, e del Codice civile, l'Associazione denominata: “Associazione Musicale Coro Bianche Zime di Rovereto - Associazione di Promozione Sociale”, in brevità anche solo “Coro Bianche Zime - APS”.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e in costanza della stessa, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.



3. Essa ha durata illimitata.
4. Il Coro Bianche Zime APS ha sede legale in via della Terra, 40 nel comune di Rovereto (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
5. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione corale aderisce a FENIARCO - Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali, Associazione di Promozione Sociale e Rete associativa del Terzo settore, per il tramite della Federazione dei Cori del Trentino, di cui rispetta gli statuti nella loro interezza.

ART. 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ

- 1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà. In questo senso, l'Associazione si propone di:
 - a) valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto nazionale;
 - b) organizzare, promuovere e partecipare a manifestazioni musicali quali concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
 - c) promuovere la musica popolare attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
 - d) ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, nazionale e internazionale valorizzando i compositori italiani tramite la promozione di nuove composizioni;
 - e) incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete, anche su scala nazionale;
 - f) sviluppare nuove forme di presentazione ed armonizzazione dei brani con la sinergia di elementi musicali e strumentali alternativi sia interni sia esterni all'Associazione stessa;
 - g) promuovere l'ampliamento della base associativa a musicisti e coristi che ne condividano i fini e gli scopi;
 - h) promuovere e favorire l'educazione musicale mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole di formazione, seminari e simili;



- i) collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale e corale in ambito scolastico;
 - j) promuovere la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private per azioni e progetti volti a qualificare e sostenere la coralità nelle sue differenti espressioni;
- 2) Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 117/2017);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017);
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.lgs. 117/2017);
 - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.lgs. 117/2017);
- 3) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, come sopra indicate, sempre che abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 4) L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

ART. 3) NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

- 1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2) Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



ART. 4) ASSOCIATI

- 1) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- 3) Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

ART. 5) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

- 1) All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.
- 2) Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
- 3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
- 4) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 5) In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- 6) L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



- 7) L'Assemblea, sentita la proposta del Direttivo o su richiesta di un numero minimo di 10 Soci, può decidere con votazione di maggioranza dei presenti la nomina a "Socio Onorario" di persone fisiche e/o giuridiche che rappresentano o hanno rappresentato lo spirito associazionistico del Coro per il loro impegno straordinario e fedeltà verso l'associazione stessa.
- 8) Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 9) La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI

- 1) Gli associati hanno il diritto di:
 - a. valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto nazionale;
 - b. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - e. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - f. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - g. denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- 2) Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.
- 3) Spetta, inoltre, agli associati:
 - a) rispettare le delibere degli organi sociali;
 - b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - c) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
 - d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 1) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 2) L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta. L'associato può recedere dall'Associazione mediante



comunicazione scritta dettagliatamente motivata al consiglio direttivo e con un preavviso minimo di 180 giorni. Durante il periodo di preavviso l'associato dovrà mantenere fede agli impegni corali assunti dall'Associazione a quella data. Il consiglio direttivo, con l'incarico e l'obiettivo di garantire sempre una continuità e regolarità delle attività istituzionali dell'Associazione, potrà valutare, concordare e concedere eventuali deroghe. Decorso tale termine il Consiglio Direttivo provvederà alla cancellazione dal libro soci e dal registro online della Federazione dei Cori del Trentino e di Italiacori.

- 3) L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 4 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi 10 giorni.
- 4) L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
- 5) L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo assembleare.
- 6) L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8) I VOLONTARI E L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- 1) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3) L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



ART. 9) DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

- 1) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2) L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

ART. 10) ORGANI SOCIALI

- 1) Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) Assemblea degli associati;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente e Vicepresidente;
 - d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
- 2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.
- 2) Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 3) Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.
- 4) Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.



- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona appositamente nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 6) È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 7) La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
- 8) Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- 9) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 10) In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 11) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 12) Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
- 13) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 15 del presente statuto;
 - g) delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;



- h) delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 13) ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3) È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 4) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 2) Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni ed è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.



- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 4) Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
- 5) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.
- 6) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di collaborazioni esterne al fine di svolgere al meglio le attività operative dell'Associazione; i collaboratori esterni, se non strettamente necessario, non partecipano alle riunioni assembleari e comunque non hanno alcun diritto di voto. Le collaborazioni dovranno essere a titolo volontaristico e gratuito: eventuali compensi dovranno essere preventivamente concordati, definiti ed approvati dall'Assemblea.
- 7) In particolare, tra gli altri compiti:
 - a) nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente, tra i propri componenti;
 - b) amministra l'Associazione;
 - c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - e) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) delibera in ordine a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 - i) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati;
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 9) In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita o inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.



ART. 16) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.
- 3) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 5) Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17) DIRETTORE ARTISTICO

- 1) È nella facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Direttore Artistico, il quale sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige l'Associazione corale nello svolgimento delle proprie attività, secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio Direttivo.

ART. 18) ORGANO DI CONTROLLO

- 1) Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
- 2) Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
- 3) All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- 4) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 5) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio



sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

- 6) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 7) L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

ART. 19) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20) LIBRI SOCIALI

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato;
- 2) Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

- 1) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;



- d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- 2) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
 - 3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

- 1) Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.
- 2) Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
- 3) Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 23) BILANCIO SOCIALE

- 1) Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 1) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del



Terzo settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 25) NORMA DI RINVIO

- 1) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Rovereto, 2 ottobre 2025

FIRMA PER ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI AL 2 OTTOBRE 2025

Nome	Cognome	CODICE FISCALE	FIRMA
Luisa	Amplatz	MPLLSU61M60H612T	<i>[Signature]</i>
Thomas	Badocchi	BDCTMS02T26H612V	
Roberto	Baldesi	BLDRRT71B25H612T	
Lorenzo	Bisoffi	BSFLNZ88T14H612K	<i>[Signature]</i>
Dario	Cavagna	CVGDRA52D23A116Y	<i>[Signature]</i>
Ivano	Chiasera	CHSVNI53S05H612M	<i>[Signature]</i>
Pietro	Chizzola	CHZPTR02T06L378B	<i>[Signature]</i>
Isabella	Costa	CSTSL94A49L378J	
Piero	De Biasi	DBSPRI57E16H517E	<i>[Signature]</i>
Federico	Degli Antonini	DGLFRC76P16A952B	<i>[Signature]</i>
Paolo	De Uffici	DFFPLA92T02H612K	
Loris	Fabrello	FBRLRS75T03H612A	<i>[Signature]</i>
Paolo	Farinati	FRNPLA59A17H612I	<i>[Signature]</i>
Damiano	Festi	FSTD MN97R10H612P	<i>[Signature]</i>
Francesco	Gaio	GAIFNC01C07H612S	<i>[Signature]</i>



Giulio	Gasperotti	GSPGLI05T18H612S
Eleonora	Gottardi	GTTLNR97C59H612B
Federico	Leto	LTEFRC11L02H612H
Daniele	Lorenzini	LRNDNL88B25H612P
Paolo	Lorenzini	LRNPLA57A19F728Q
Mauro	Manfrini	MNFMRA55H612P
Marco	Marchiori	MRCMRC65C13H330J
Mattia	Grott	GRTMTT96D26H612O
Daniele	Minnini	MNNDNL93A04L109V
Paride	Moscatelli	MSCPRD01N19L378X
Maurizio	Paterno	PTRMRZ61B12I889X
Mauro	Pedrotti	PDRMRA54H18G808C
Asia	Pilati	PLTSAI07B45H612E
Gianni	Potrich	PTRGNN67M19H612D
Paolo	Prezzi	PRZPLA55M20H612Z
Maurizio	Rosi	RSOMRZ58B22H612I
Federico	Scremin	SCRFRC96E05H612K
Giuseppe	Solfato	SLFGPP50H16H703Q GPRSFT59H16H703Q
Marco	Tomasoni	TMSMRC55C18H612B
Giovanni	Vinante	VNNGNN99L12H612U
Emanuele	Volani	VLNMNL98S25H612M
Pierluigi	Volani	VLNPLG59H21H612F
Paolo	Zambiasi	ZMBPLA10A20C749R
Gabriele	Zappini	ZPPGRL98C26H612P

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€16,00

SEDICI/00

Entrate

01000844 00000E59 WD1T1001
00625808 15/10/2025 11:28:20
4578-00088 FCC1938AF2030280
IDENTIFICATIVO : 01250168421524

0 1 25 016842 152 4 IN
05